

ORIGINALE DPO

REG. AREA N. 277/servizio PERSONALE/ REG. GEN. N. 875.-

OGGETTO: Dipendente Alessi Pinuccia – Videoterminalista “B5”. Collocamento a riposo di “vecchiaia” con decorrenza 1°Aprile 2014.-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

su proposta dell'Ufficio Personale cui compete il procedimento

L' anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre.

VISTA la nota, protocollo n. 24610 del 28/11/2013, avanzata dalla dipendente Alessi Pinuccia nata a Mussomeli il 02/03/1949, in servizio ininterrotto di ruolo preso questo Comune dal 01/12/1983 ed attualmente impegnata con la qualifica di “Videoterminalista”, Cat. “B3” – p. e. “B5” (ex V q. f. + led + progressione economica) con la quale fa richiesta di collocamento a riposo per “vecchiaia” dal 1° Aprile 2014.

VISTI:

- l'art. 27 ter – comma 1 – lettera a) – introdotto dall'art. 6 del CCNL integrativo del 13/05/1996 e s. m. i., che disciplina le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
- la legge 08 agosto 2005 n. 335 di Riforma del sistema pensionistico.
- la legge 28 agosto 2004 n. 243 “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo della previdenza pubblica ” (riforma pensionistica).
- la legge n. 247 del 24/12/2007, concernente nuove disposizioni in materia previdenziale.
- il D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
- la legge 03.08.2009, n. 102, che prevede, per la pensione di vecchiaia delle donne, l'innalzamento dell'età pensionabile per il 2010 e 2011, a 61 anni e l'incremento progressivo, da 60 a 65 anni, entro il 2018;
- il Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 con il quale, dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle donne, è automaticamente slittato a 65 anni con l'introduzione della cosiddetta “finestra mobile” di 1 anno, fermo restando la non applicazione di quest'ultima a quelle categorie di lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31.12.2010;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, all'art. 24, comma 3, primo periodo (c. d. Manovra Monti-Fornero), stabilisce che le disposizioni in materia di trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata dello stesso, continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31/12/2011 (c.d. norme di salvaguardia);

-la sentenza del TAR Lazio n. 2446/2013, circa l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 24, commi 3 e 4, da intendersi nel modo seguente: "...il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti l'entrata in vigore del predetto art. 24... Il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio...non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile.....al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro ...".

-la nota diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16/09/2013, con la quale viene portata a conoscenza la suddetta sentenza e confermata, altresì, l'interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, adottata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'INPS a firma del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

DATO ATTO che la dipendente Alessi Pinuccia ha raggiunto i requisiti utili alla pensione di "vecchiaia" già nel 2010 (61 anni di età il 02/03 e oltre 20 anni di servizio).

-che con nota prot. 24219 del 23/11/2012 è stato comunicato il termine di preavviso ai sensi dell'art. 12 del CCNL del 09/05/2006.

-che, la dipendente in oggetto, in esito alla nota suddetta ha comunicato con lettera prot. n. 25144 del 27/11/2012, il proprio intendimento a richiedere il collocamento a riposo al raggiungimento dei requisiti massimi previsti dalla legge.

-che in virtù del Regolamento Organico del Comune di Mussomeli approvato con atto del C. C. n. 19 del 21/03/1986 così come rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 05/10/2011 è stata trattenuta in servizio fino al raggiungimento del requisito massimo ordinamentale per la pensione di "vecchiaia" che, nel caso in specie, è pari a 65 anni di età.

- pertanto, che alla data del 31 marzo 2013 (ultimo giorno di servizio), la lavoratrice sarà in possesso sia dei requisiti anagrafici che di quelli contributivi che danno diritto alla pensione di "vecchiaia" con il sistema misto contando un servizio utile a pensione di **anni 33, mesi 00, gg. 21**, come sotto specificato:

SERVIZIO NON DI RUOLO:

anni 01, mesi 10, gg. 19

SERVIZIO DI RUOLO ININTERROTTO:

- dal 01/12/1983 al 31/03/2014 **anni 30, mesi 04, gg. 00**

**RISCATTO MATERNITA'FUORI DAL
RAPPORTO DI LAVORO**

: anni 00, mesi 10, gg. 02

TOTALE anni 33, mesi 00, gg. 21

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al testo unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5/7/1997

VISTA la L. R. n. 30 del 23/12/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel dispositivo del presente atto:

1. Collocare in pensione di “vecchiaia”, con decorrenza 1° aprile 2014, la dipendente **ALESSI PINUCCIA** nata a Mussomeli il 02/03/1949, la quale riveste il profilo professionale di “Videoterminalista” a tempo indeterminato – categoria “B3” – posizione economica “B5”, salvo eventuali differenti, successive, disposizioni che consentiranno di interrompere l’iter del collocamento a riposo.
2. Dare atto che la stessa alla data del collocamento a riposo avrà maturato, salvo ulteriori risultanze, una anzianità di servizio utile a pensione pari ad **anni 33, mesi 00, gg. 21**, con relativa iscrizione ex INPDAP.
3. Sono fatti salvi i trattamenti economici ed incrementi retributivi previsti dai CC. CC. NN. LL. emanati o emanandi, ai quali la dipendente abbia diritto fino alla data del collocamento in pensione.
4. Trasmettere la presente determinazione, a corredo di tutta la pratica pensionistica, all’INPS ex INPDAP di Caltanissetta.

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on- line e inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali .-

IL PROPONENTE

Rag. Imbornone Calogera

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Dott. ssa Cordaro Antonina